

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1959

Disposizioni per l'istituzione delle scuole private e per la concessione della parità con le scuole statali

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo comma dell'articolo 33 della Costituzione sancisce il principio della libertà di insegnamento dell'arte e della scienza. Tale principio va inteso come libertà nella scuola, nel senso che in ogni scuola deve essere rispettata la libertà culturale, e come libertà della scuola nel senso che tutti i cittadini hanno diritto di istituire scuole private. I due significati, che spesso vengono confusi, devono essere tenuti ben distinti, perchè la libertà di insegnamento, come libertà culturale, implica la libertà della scuola, ma la libertà della scuola non implica necessariamente la libertà culturale. Basti pensare, infatti, che il regime fascista, pur negando nel modo più drastico la libertà d'insegnamento come libertà culturale, aveva posto le condizioni per un largo sviluppo della scuola privata (libertà della scuola) mediante l'istituto della « *parificazione* », che poi fu denominato « *riconoscimento legale* » ed è tuttora in vigore.

Dal principio della libertà di insegnamento, inteso come libertà culturale, scaturisce, come si è visto, il principio della libertà della scuola nel senso che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo

Stato, come è sancito nel terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione. Si tratta di un diritto soggettivo, ma non di un diritto illimitato perchè il suo esercizio incide sulla educazione dei giovani di cui lo Stato non può disinteressarsi, come del resto è affermato nel secondo comma dell'articolo 33, per il quale « *La Repubblica detta le norme generali dell'istruzione* ». Tuttavia il limite all'esercizio del diritto, nell'interesse dell'educazione dei giovani, deve essere posto dalla legge, non dalla valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa. Questa deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni obiettive e subbietive poste dalla legge e deve rilasciare non un'autorizzazione, ma un semplice nulla osta per l'apertura della scuola o dell'istituto da parte del privato (singolo o ente).

Diversa, invece, è la natura della facoltà delle scuole private di chiedere la parità con le scuole pubbliche.

L'articolo 33 della Costituzione, infatti, conferma la funzione primaria statale della pubblica istruzione, che si esplica nel dettare le norme generali, nell'obbligo di istituire scuole statali di ogni ordine e grado in tutto il territorio della Repubblica e nel

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rilasciare i titoli legali di studio, mentre l'articolo 34 riconosce ai cittadini il diritto di assolvere l'obbligo scolastico in una scuola statale. Questa funzione primaria statale può tuttavia essere delegata dallo Stato in tutto o in parte alle scuole private alle quali viene concessa la parità con le scuole statali. Le scuole che ottengono la parità sono pertanto « equiparate » alle scuole statali ed i loro alunni svolgono una carriera scolastica equipollente a quella degli alunni delle scuole statali. Si tratta, dunque, di una « concessione » di pubblica funzione o di pubblico servizio che lo Stato fa alle scuole private subordinandola naturalmente a determinate condizioni nel pubblico interesse.

La facoltà di chiedere la parità è diversa dalla facoltà di istituire scuole, perchè la seconda attiene all'insegnamento e all'educazione, che sono liberi; la prima ad una funzione di accertamento di capacità scolastiche (rilascio di titoli legali di studio) che è riservata allo Stato. L'istituire una scuola privata è l'esercizio di un diritto, ma la concessione della parità è l'attribuzione alla scuola privata di una funzione che originariamente non le compete. Ed è per questo che le due materie (istituzione di scuole e parità) sono disciplinate in due diversi commi dell'articolo 33.

A questi principi è ispirato il presente disegno di legge di cui si illustrano brevemente alcuni articoli.

1. - Il capo I ribadisce il diritto dei genitori di impartire e di far impartire l'istruzione sotto la loro responsabilità nell'età dell'obbligo scolastico secondo le norme vigenti. Sembra, invece, più opportuno che le associazioni di genitori, quando intendano far impartire l'istruzione in comune, siano disciplinate dalle norme dettate per le scuole private perchè in sostanza danno vita a vere e proprie scuole.

2. - Il capo II è dedicato alle scuole ed istituti privati.

Le condizioni previste (art. 2) per l'istituzione di una scuola o di un istituto hanno lo scopo di tutelare il diritto dei giovani e

di salvaguardare la buona fede dei genitori. A tal fine è prevista la pubblicità dei programmi e dei nomi e dei titoli del corpo insegnante e del gestore. Per rendere effettiva tale pubblicità è stata prevista l'istituzione di uno schedario provinciale (art. 4) in cui devono essere registrate tutte le scuole e gli istituti funzionanti in modo che ogni cittadino possa sapere a chi affida i propri figli. Allo stesso scopo è stato previsto che le scuole private non possono assumere la denominazione delle scuole statali se i programmi di insegnamento non sono conformi a quelli delle scuole statali.

A salvaguardia della libertà delle scuole private è stato previsto (art. 5) che la vigilanza dell'autorità scolastica non può estendersi all'orientamento culturale, nè all'indirizzo pedagogico didattico. È stato inoltre previsto (art. 6) un procedimento rapido per la decisione dei ricorsi amministrativi in caso di sospensione e revoca del nulla-osta riconoscendo, da un lato, effetto sospensivo al ricorso, e, dall'altro, disponendo che la autorità deve decidere nel termine di 60 giorni. La proposta è giustificata dal grave turbamento che il provvedimento di sospensione e di revoca può arrecare ai terzi, insegnanti, alunni e famiglie.

3. - Il capo III è dedicato alle scuole che chiedono la parità con le scuole statali a norma del quarto comma dell'articolo 33 della Costituzione, il quale stabilisce che « *la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali* ».

Le scuole private che ottengono la parità con le scuole statali sono dette scuole equiparate (art. 8) perchè il concetto di parità implica un termine di paragone che nel quarto comma dell'articolo 33 è indicato nella scuola statale. Nello stesso articolo 8 è precisato che la concessione della parità comporta l'equipollenza del trattamento scolastico degli alunni a quello degli alunni delle scuole statali e la validità legale degli studi in esse compiuti. Viene inoltre precisato che a dette scuole è garantita la piena libertà

per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico didattico. Non può essere riconosciuta, invece, (art. 9) la libertà di ordinamento e di programmi perchè, se tale libertà vi fosse, agli alunni di dette scuole non verrebbe garantito il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Anche la vigilanza (artt. 5 e 13) è prevista in modo da rispettare la libertà culturale e didattica.

La norma costituzionale rimette alla legge ordinaria di stabilire gli obblighi delle scuole che chiedono la parità, cioè la determinazione delle condizioni per la concessione della parità. A ciò provvede l'articolo 9 che indica quelle condizioni che appaiono indispensabili soddisfare per l'esercizio di una pubblica funzione. Su alcune di esse occorre qualche chiarimento.

La condizione *sub a)* prevede che la scuola privata, che chiede la parità, sia fornita di personalità giuridica; tale requisito è necessario non solo per il carattere pubblico della funzione che con la concessione della parità è attribuita alla scuola, ma anche, per una implicita indicazione della Costituzione. Il quarto comma dell'articolo 33, infatti, riconosce alla scuola (non al gestore) la facoltà di chiedere la parità, mentre il terzo comma riconosce il diritto di istituire scuole a enti e privati. La diversa formulazione dei due commi esprime con chiarezza la volontà del costituente che la parità può essere concessa solo alle scuole che siano fornite di una propria personalità giuridica che attribuisce ad esse la facoltà di chiederla.

La condizione *sub e)*, cioè il rispetto della libertà della scuola che deve essere aperta a tutti, secondo lo spirito della Costituzione, deriva come logica conseguenza dall'esercizio di una pubblica funzione connessa con la concessione della parità. Mentre è concepibile che la scuola privata di cui al capo II, possa essere improntata ad un indirizzo ideologico determinato, non può ammettersi la stessa cosa per una scuola equiparata a quella statale che, per la pubblica funzione che esercita, deve essere aperta, a tutti i cittadini di ogni orientamento culturale ed ideologico e di ogni fede politica o religiosa e deve assicurare ai suoi alunni un trattamento equipollente a quello degli alun-

ni della scuola statale. In altri termini, la scuola privata può anche essere scuola di parte, ma la scuola equiparata deve avere quel carattere nazionale che la Costituzione riconosce alla scuola statale.

La condizione *sub h)* prevede che il personale direttivo ed insegnante deve avere un trattamento economico, di carriera e di quiescenza adeguato alle sue funzioni e comunque non inferiore a quello di cui gode il personale delle corrispondenti scuole statali. È appena il caso di notare che il trattamento influisce sulla « qualità » del personale e che una scuola investita di una pubblica funzione non può servirsi di personale scadente, anche perchè è obbligata, in virtù del precetto costituzionale, ad assicurare ai suoi alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Di qui anche la necessità che il personale sia reclutato per concorso o sia scelto tra coloro che hanno conseguito la idoneità in un pubblico concorso statale (articolo 11).

L'articolo 12 rinvia per le iscrizioni, la frequenza e gli esami alle norme vigenti per le scuole statali al fine di garantire agli alunni delle scuole equiparate il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Da ciò, naturalmente, restano escluse le tasse scolastiche che ogni scuola è libera di stabilire nella misura che ritiene più opportuna.

4. — Le disposizioni transitorie disciplinano il passaggio graduale dal vecchio al nuovo ordinamento.

Esistono attualmente scuole pareggiate, scuole legalmente riconosciute e scuole elementari parificate, alle quali è concesso con l'entrata in vigore della legge, senza bisogno di provvedimenti amministrativi, la parità provvisoria. Esse, però, devono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la conferma, altrimenti assumono lo *status* di scuole private. Sulle domande di conferma provvede il Ministro della pubblica istruzione con il procedimento previsto dalla legge per la concessione della parità.

5. — Il campo di applicazione della legge comprende le scuole di ogni ordine e grado realizzando una disciplina unitaria della materia, come prescrive il precetto costituzio-

nale. Restano fuori di tale campo di applicazione le università e gli altri istituti di istruzione superiore per i quali, invece, si rende necessaria una disciplina particolare.

6. — La sentenza n. 86 del 19 giugno 1958 della Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimi l'articolo 3 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942 n. 86 per incompatibilità con il terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione, ha segnalato l'urgenza di una nuova disciplina legislativa della materia « *alla luce delle istituzioni democratiche* ». Per la verità il Senato, senza attendere la segnalazione della Corte costituzionale, aveva sentita l'urgenza del problema. Infatti, nella decorsa legislatura, il compianto senatore Antonio Banfi aveva presentato il 3 giugno 1954 un disegno di

legge sulla « *parità delle scuole non statali* » (atto n. 564) ed il senatore Lamberti ne aveva presentato un altro il 14 giugno 1955 sullo « *ordinamento della scuola non statale* » (atto n. 1089). I due disegni di legge, però, non furono discussi e decadde per l'anticipato scioglimento dell'assemblea.

L'allegato disegno di legge tende a colmare il vuoto legislativo e a dare attuazione al precetto costituzionale. È da augurarsi che esso possa raccogliere il più largo consenso della Assemblea in modo da porre le basi giuridiche per una feconda collaborazione tra la scuola statale, la scuola equiparata e la scuola privata nell'ambito delle rispettive competenze, per elevare il tono della scuola italiana nell'interesse dell'educazione dei giovani e della cultura.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

ISTRUZIONE PATERNA

Art. 1.

L'istruzione che viene impartita sotto la diretta responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci è soggetta soltanto all'accertamento dell'adempimento dell'obbligo scolastico secondo le norme vigenti.

Per l'istruzione impartita in comune sotto la responsabilità di più genitori associati a tale scopo si applicano le disposizioni di cui al capo seguente.

CAPO II

SCUOLE ED ISTITUTI PRIVATI

Art. 2.

Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione con piena libertà di programmi e di ordinamenti, purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) che il richiedente (privato o legale rappresentante di un ente) e il personale addetto alla scuola o all'istituto di educazione siano in possesso dei requisiti della cittadinanza, della maggiore età, del godimento dei diritti civili e politici e della buona condotta;

b) che siano resi pubblici i programmi, nonchè i nomi e i titoli professionali dei componenti il corpo insegnante ed il nome del gestore (privato e ente);

c) che i locali destinati alla scuola o allo istituto siano idonei dal punto di vista igienico-sanitario e didattico;

d) che sia fornita adeguata garanzia finanziaria per il normale funzionamento della scuola o dell'istituto.

Le scuole e gli istituti di educazione di cui al comma precedente non possono assumere la denominazione delle scuole ed istituti statali, se i programmi di insegnamento e gli ordinamenti non siano conformi a quelli in vigore nelle corrispondenti scuole ed istituti dello Stato.

Art. 3.

Chi intende istituire una scuola o un istituto di educazione, a norma dell'articolo precedente, deve presentare domanda scritta al competente Provveditore agli studi, documentando la sussistenza delle condizioni prescritte.

Il Provveditore agli studi, accertata tale sussistenza, rilascia nel termine massimo di due mesi il nulla osta, ordinando l'iscrizione della scuola o dell'istituto nello schedario provinciale di cui all'articolo seguente. Nello stesso termine, deve essere comunicato l'eventuale provvedimento negativo, qualora si accerti l'inesistenza di taluna delle condizioni prescritte.

Trascorso il termine di due mesi senza che il Provveditore agli studi abbia provveduto, il nulla osta si intende rilasciato, salva la responsabilità dell'amministrazione della pubblica istruzione in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte; la scuola o l'istituto, in tal caso, saranno senz'altro iscritti nello schedario di cui all'articolo seguente.

Contro i provvedimenti del Provveditore agli studi è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione nel termine di 30 giorni.

Chiunque istituisca una scuola o un istituto di educazione senza il prescritto nulla-osta è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

Disposizioni particolari regolano l'istituzione di scuole ed istituti di educazione da parte di enti o cittadini stranieri.

Art. 4.

È istituito presso ciascun Provveditorato agli studi uno schedario provinciale in cui sono iscritti, in ordine cronologico, le scuo-

le e gli istituti ai quali sia stato rilasciato il nulla-osta e quelli di cui al terzo comma dell'articolo precedente. Per ogni scuola o istituto sarà formato un fascicolo, nel quale, oltre gli atti relativi alla scuola, saranno inseriti i programmi ed un prospetto dell'ordinamento didattico della scuola o dell'istituto.

La scheda ed il fascicolo sono pubblici.

Il Provveditore agli studi è tenuto a rilasciare, a richiesta, copia autentica degli atti e dei documenti.

Art. 5.

Le scuole ed istituti iscritti nello schedario sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità scolastica per ciò che concerne l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, il permanere delle condizioni richieste per l'iscrizione nello schedario, la corrispondenza dell'insegnamento ai programmi resi pubblici e la serietà e l'efficienza didattica: la vigilanza non può estendersi all'orientamento culturale, nè all'indirizzo pedagogico-didattico.

La vigilanza è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione per mezzo dei suoi organi centrali e periferici.

Art. 6.

Il Provveditore agli studi, con decreto motivato, può sospendere il funzionamento della scuola o dell'istituto, quando siano accertate delle irregolarità e deficienze gravi: deve, invece, revocare il nulla-osta ed ordinare la cancellazione dallo schedario, quando sia venuta meno qualcuna delle condizioni prescritte. I provvedimenti del Provveditore agli studi vengono menzionati nella scheda ed allegati in copia al fascicolo della scuola o dell'istituto.

Contro i provvedimenti del Provveditore agli studi è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione nel termine di 30 giorni. In caso di revoca del nulla-osta, il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, ma il Ministro della pubblica istruzione deve decidere nel termine di 60 giorni. Trascorso tale termine, il ricorso si intende accolto.

Art. 7.

Gli studi compiuti nelle scuole ed istituti di cui al presente capo ed i titoli eventualmente rilasciati non hanno valore legale.

CAPO III

SCUOLE EQUIPARATE

Art. 8.

Le scuole non statali possono ottenere la parità con le scuole statali del grado e del tipo corrispondente, quando si trovino nelle condizioni previste negli articoli seguenti.

Le scuole non statali che ottengono la parità sono dette scuole equiparate ed assumono la denominazione delle corrispondenti scuole statali.

La concessione della parità con le scuole statali determina per gli alunni delle scuole equiparate un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali; gli studi compiuti e gli esami sostenuti in tali scuole hanno piena validità legale a tutti gli effetti.

Alle scuole equiparate è garantita la piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico.

Art. 9.

La parità è concessa alle scuole non statali che ne facciano richiesta e che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 2, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) che la scuola che chiede la parità, sia fornita di personalità giuridica e funzioni da almeno un anno con iscrizione allo schedario di cui all'articolo 4;

b) che la scuola sia organicamente costituita in corsi completi corrispondenti a quelli delle scuole statali: in nessun caso può essere concessa la parità di singole classi o di singoli corsi;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) che la scuola non abbia legami di organizzazione con scuole o istituti non statali non equiparati;

d) che i programmi e lo svolgimento degli stessi siano conformi a quelli delle corrispondenti scuole statali;

e) che l'insegnamento sia improntato al principio della libertà, secondo il primo comma dell'articolo 33 della Costituzione;

f) che i mezzi didattici rispondano alle esigenze proprie di ciascun tipo di scuola;

g) che sia predisposto un organico di presidenza e di cattedre, che dovrà essere coperto con personale di ruolo fornito di legale titolo di abilitazione; il numero dei professori di ruolo deve essere pari ai due terzi dei posti in organico: una cattedra di ruolo non può essere tenuta scoperta per più di due anni;

h) che il rapporto di impiego del personale direttivo e insegnante sia regolato in modo da assicurare al personale stesso la stabilità dell'impiego ed un trattamento economico, di carriera e di quiescenza adeguato alle sue funzioni, e comunque non inferiore a quello di cui gode il personale direttivo ed insegnante delle corrispondenti scuole statali;

i) che al personale insegnante non di ruolo siano assicurate condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a quelle di cui gode il personale insegnante incaricato o supplente delle corrispondenti scuole statali.

Art. 10.

La parità è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del competente Provveditore agli studi, al quale è affidata l'istruttoria delle domande in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.

Art. 11.

Il personale direttivo ed insegnante di ruolo delle scuole equiparate è assunto per pubblico concorso. La Commissione giudicatrice

sarà composta di tre membri, dei quali due nominati dal Ministero della pubblica istruzione ed uno dalla scuola che bandisce il concorso.

Il concorso non è necessario quando la nomina viene conferita per ogni disciplina o gruppi di discipline a professori che abbiano conseguito la relativa idoneità in un pubblico concorso statale per titoli ed esami.

L'ufficio di preside è conferito mediante concorso per titoli; ad esso sono ammessi i professori delle scuole statali ed equiparate che abbiano prestato almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo. La Commissione è composta come quella di cui al primo comma.

Il personale insegnante non di ruolo è scelto nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze esistenti presso il Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la scuola.

Le spese per il concorso sono a carico della scuola che bandisce il concorso.

Art. 12.

La scuola equiparata è aperta a tutti. Per le iscrizioni, la frequenza e gli esami si applicano agli alunni delle scuole equiparate le norme vigenti per gli alunni delle scuole statali. La misura delle tasse scolastiche è stabilita dalla scuola.

Art. 13.

Le scuole equiparate sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione nei limiti stabiliti nel precedente articolo 5.

Nel caso di comprovate infrazioni alle leggi ed ai regolamenti o se viene meno qualcuna delle condizioni previste per la concessione della parità, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può disporre, con decreto motivato, la sospensione a tempo determinato o la revoca della parità o la chiusura della scuola

equiparata, fatti salvi i diritti degli alunni che potranno iscriversi, in qualunque momento, nelle scuole equiparate o statali di pari tipo e grado.

Art. 14.

La tassa di concessione della parità e le tasse annue di funzionamento delle scuole equiparate sono dovute nella misura prevista nella tabella annessa alla presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Alle scuole pareggiate ed alle scuole legalmente riconosciute, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa la parità provvisoria con le scuole statali corrispondenti.

La parità provvisoria non è concessa quando il riconoscimento legale è limitato a singole classi o a singoli corsi.

Le scuole di cui al primo comma assumono la denominazione di scuole equiparate, ma nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge debbono chiedere la conferma della parità secondo le disposizioni del precedente capo III.

Il Ministro della pubblica istruzione, se accerta la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, conferma la parità, altrimenti revoca la parità provvisoria.

La parità provvisoria è senz'altro revocata, se nel termine di cui al terzo comma precedente non è stata chiesta la conferma.

Art. 16.

Le scuole pareggiate e le scuole legalmente riconosciute che non chiedano o non ottengano la conferma della parità a norma dello articolo precedente e quelle di cui al secondo

comma dell'articolo stesso assumono la posizione e la qualifica di scuole private se sussistono le condizioni di cui al precedente capo II.

Art. 17.

Il personale delle scuole pareggiate che ottengono la parità conserva i diritti acquisiti.

Art. 18.

Gli alunni regolarmente iscritti alle scuole di cui al precedente articolo 16 possono iscriversi presso le scuole statali o equiparate di uguale grado o tipo, alle classi per le quali posseggono il titolo legale.

Art. 19.

Ai fini dell'ammissione al concorso per preside delle scuole equiparate è riconosciuto, sino ad otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato nelle scuole pareggiate o nelle scuole legalmente riconosciute o nelle scuole parificate.

Art. 20.

Sono abrogate tutte le norme contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.

Art. 21.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sarà emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il regolamento di attuazione.

Fino all'entrata in vigore del regolamento saranno applicate le norme regolamentari vigenti per le scuole statali in quanto non contrastino con la presente legge.

TABELLA

Denominazione	Tassa di concessione in lire	Tassa annua di funzionamento per classe in lire
Scuola elementare	1.500	3.000
Scuole secondarie inferiori (1)	3.000	5.000
Scuole secondarie superiori (1)	8.000	20.000

(1) Nella denominazione scuole secondarie sono comprese anche le scuole inferiore e superiori di istruzione artistica.